

ASSISTENZA Sospensione dei trattamenti per chi supera i tetti delle entrate

L'Inps blocca le invalidità non in regola con i redditi

In arrivo sospensioni di pagamento delle prestazioni di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio 16146 del 6 giugno 2006. In particolare, l'Istituto informa che il ministero dell'Economia ha effettuato le verifiche dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di provvidenze economiche di invalidità civile ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Le verifiche. I controlli sono stati effettuati sui redditi dell'anno 2004 attraverso l'incrocio delle banche dati dell'agenzia delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati. Dopo la verifica, il ministero ha trasmesso un elenco degli invalidi civili che risultano aver superato i limiti di reddito entro i quali poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori. Gli elenchi dei soggetti a rischio saranno inviati alle sedi Inps interessate. Sono state selezionate alcune posizioni che vanno analizzate in via prioritaria: si tratta di soggetti che possiedono redditi diversi o in aggiunta a quelli presenti nel casellario delle pensioni e per i quali l'importo della prestazione risulta maggiore di zero.

La sospensione delle prestazioni. Le sedi dell'Istituto vengono invitate a sospendere, con la massima tempestività, le prestazioni non dovute che risultano in pagamento. La sospensione deve essere preceduta da una comunicazione redatta secondo il facsimile riprodotto qui a destra, con l'invito a fornire eventuali informazioni reddituali aggiornate che consentano il ripristino dell'erogazione della prestazione. La sospensione del pagamento non deve essere effettuata se dagli elementi in possesso dell'Inps risulta che i redditi dell'intestatario rientrano nei limiti previsti dalla legge.

I recuperi. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che «non si procede alla ripetizione

delle somme indebitamente percepite, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Di conseguenza, le sedi dovranno astenersi dal recupero delle somme indebitamente riscosse prima del 2 ottobre 2003, mentre dovranno recuperare quelle riscosse dal 1° novembre 2003.

L'Istituto precisa che il recupero dovrà avvenire anche nel caso in cui le prestazioni di invalidità civile siano state sostituite dall'assegno sociale per superamento del 65° anno di età. Infatti, per tali prestazioni sostitutive, già incluse, in quanto equiparate alle prestazioni di invalidità, nella sanatoria del decreto legge 269/03, dopo tale data troverà applicazione il regime per il recupero degli indebiti previsto per le stesse invalidità. Per le prestazioni che saranno sospese, le sedi non titolari della funzione concessoria dovranno trasmettere agli interessati copia della comunicazione inviata all'Ente concessorio (Comune, Asl o Prefettura), per l'emissione del provvedimento di revoca. Le sedi titolari, a seguito di convenzione della funzione concessoria, dovranno, per le prestazioni per le quali sarà sospesa l'erogazione, trasmettere agli interessati il provvedimento di revoca.

ARTURO ROSSI

Così la lettera



RACCOMANDATA
 Direzione
 Indirizzo

Roma, giugno 2006

Al sig.
 Mario Rossi
 via del Corso, 1
 00100 ROMA

Gentile Signore/a,

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha verificato che il suo reddito per l'anno 2004 è di euro _____. Questo importo è superiore al limite previsto dalla legge per avere diritto alla pensione di invalidità (euro _____).

Siamo pertanto costretti a sospendere il pagamento della sua pensione.

L'importo complessivo delle somme che lei ha riscosso in più è di euro _____.

Non dovrà restituire nulla di quanto ha ricevuto in più fino al 2 ottobre 2003. Dovremo invece provvedere a recuperare gli importi che le sono stati corrisposti a partire dal 1° di novembre del 2003, pari a euro _____.

Sarà nostra cura, in ogni caso, informarla tempestivamente.

Se i suoi redditi sono diminuiti rispetto a quelli dell'anno 2004, la preghiamo di presentare una dichiarazione reddituale alla nostra sede Inps. Sulla base delle informazioni che presenterà i nostri uffici potranno così provvedere ad effettuare i nuovi calcoli e, se del caso, a riprendere il pagamento della sua pensione.